

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVII LEGISLATURA

**10^a Commissione permanente
(industria, commercio e turismo)**

**13^a Commissione permanente
(territorio, ambiente, beni ambientali)**

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea***

**BOZZA FASCICOLO
ORDINI DEL GIORNO**

***A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10^a e 13^a
12 luglio 2014***

G/1541/1/10 e 13

Barozzino, De Petris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1541, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

in agricoltura ci sono risorse sottoutilizzate che possono dare luogo a percorsi di inserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la creazione di reti di servizi rivolti a fasce diverse di popolazione, rurale ed urbana;

diverse esperienze coniugano l'agricoltura e le sue risorse ad attività connesse con pratiche terapeutico-riabilitative e con l'inserimento (socio-terapeutico, educativo, lavorativo) dei soggetti più esposti a rischio di marginalità;

le aree d'intervento possono riguardare persone con disabilità fisica, psichica, mentale, in momenti di difficoltà temporanea o continuata;

tra le funzioni dell'agricoltura sociale sono presenti pratiche di educazione e formazione o di prevenzione del disagio sociale, o turistico ricreative, con una chiara connotazione sociale;

considerato che:

la diffusione dell'agricoltura sociale si connota in maniera diversa nell'UE ed i Paesi che hanno introdotto delle norme in materia registrano una più rapida diffusione delle iniziative;

in Norvegia ed Olanda, l'agricoltura sociale è organizzata in reti nazionali, è riconosciuta dal sistema sociosanitario pubblico ed i servizi offerti sono remunerati al pari di qualunque altro tipo di servizio;

in Belgio, dove esiste una rete Fiamminga di *green care*, l'agricoltura sociale è riconosciuta dalle politiche agricole che compensano l'impegno degli agricoltori che ospitano persone affidate dai servizi pubblici;

in Germania, Slovenia, Irlanda, è pratica presente in strutture pubbliche dove l'agricoltura è vista come mezzo per sviluppare capacità residue degli individui;

è necessario che l'agricoltura sociale sia riconosciuta dal sistema sociosanitario pubblico in quanto le possibilità offerte dall'attività agricola sono importanti per la responsabilizzazione, rieducazione ed inclusione sociale;

attualmente il termine «agricoltura sociale» non ha al momento, alcun riferimento giuridico in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per garantire un programma per il riconoscimento dell'agricoltura sociale nel sistema sociosanitario pubblico, quale strumento di responsabilizzazione, rieducazione ed inclusione; a promuovere, rivalutare e potenziare il ruolo sociale ed etico svolto dall'attività agricola nelle aziende agricole, cooperative sociali o colonie agricole per persone con disabilità fisica, psichica, mentale, per adulti, bambini ed anziani, in momenti di difficoltà temporanea o continuata.

G/1541/2/10 e 13

Compagnone, Ruvolo

Il Senato,

premessi che:

il «*Citrus Tristeza Virus*» (CTV) è un *virus* appartenente al gruppo dei *Closterovirus*, il quale causa una patologia chiamata «tristezza degli agrumi». Essa si manifesta soprattutto su piante innestate su specie sensibili come l'arancio amaro.

Le piante attaccate da questo *virus* manifestano riduzione dello sviluppo, perdita delle foglie e disseccamento dei rami; al di sotto della corteccia presenta delle scanalature longitudinali, e alla fine la pianta finisce per disseccare e morire.

Il *Citrus Tristeza Virus* è originario del sud-est asiatico, ma si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, causando nei Paesi del bacino del Mediterraneo, l'abbattimento di oltre 40 milioni di piante.

Il *virus* della tristeza si dimostra molto aggressivo nei confronti delle piante di arancio amaro e poichè in Europa e in Italia le piante di agrumi predominanti sono proprio quelle innestate sull'arancio amaro, le preoccupazioni nei confronti di questa malattia diventano sempre più dilaganti, specie in Sicilia dove la diffusione del virus della *Tristeza* (CTV) ha determinato la necessità di riconvertire gli impianti sostituendo il portinnesto tradizionalmente utilizzato (arancio amaro), con altri tolleranti il *virus* e, nel contempo, adottando, per le diverse specie le migliori cultivar disponibili nel panorama varietale.

L'esigenza di disporre, nel breve-medio periodo, di un elevato numero di piante con specifiche caratteristiche non appare però possa essere pienamente soddisfatta dai vivaisti siciliani, rendendo necessario il ricorso all'approvvigionamento di piante da altre regioni o addirittura dall'estero, con conseguenze negative per gli operatori e per l'intero comparto e rischiando di procrastinare ed amplificare oltremodo gli effetti nefasti dell'emergenza *Tristeza*. In Sicilia, infatti, nonostante una lunga tradizione, il settore vivaistico stenta a rinnovarsi rispetto ai mutamenti occorsi e alle sempre maggiori richieste di garanzia e di materiale di propagazione certificato. Esigenze di rinnovamento e di razionalizzazione sono, peraltro, avvertite, in maniera autonoma o a seguito dell'esigenza di diversificazione, conseguenza della crisi dell'agrumicoltura, anche per altri comparti della frutticoltura, della viticoltura e dell'olivicoltura. Anche per tali settori le esigenze di ampliamento e rinnovamento della piattaforma varietale non sempre riescono a trovare riscontro nelle realtà produttive siciliane. Anche per questi comparti, di importanza vitale per l'economia del nostro Paese, è sempre più avvertita l'esigenza di poter disporre di materiale di propagazione certificato, e quindi di categoria superiore, anche alla luce delle implicazioni di natura fitosanitaria emergenti.

Inoltre, la sempre maggiore sensibilità della comunità e dei consumatori verso i prodotti delle tradizioni, di provenienza più vicina possibile e legati alla storia e alla cultura della propria terra, ha visto un rinascere e fiorire di iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio genetico autoctono.

La possibilità che tale materiale possa essere valorizzato risulterebbe di grande interesse non soltanto per il comparto produttivo attraverso l'individuazione di nuovi percorsi agronomici e produttivi, ma anche per il comparto vivaistico che potrebbe godere di un nuovo slancio per una crescente richiesta di piante di cultivar autoctone di specie arboree della tradizione regionale. Queste esigenze, devono, però, essere necessariamente valutate alla luce delle normative nazionali e comunitarie e con tutto quanto oggi previsto per la filiera vivaistica e per il suo controllo. La diffusione in colture, infatti, di malattie di altissima temibilità ed in grado di creare all'agricoltura danni irreversibili, ha imposto, un'attenzione come mai in passato sul settore vivaistico a livello internazionale.

L'Unione europea ha emanato una serie di normative recepite nel corso degli anni dai diversi Stati membri ed oggi, per tutta una serie di specie, tale normativa innalza moltissimo la

qualità del materiale prodotto, ma nello stesso tempo ha posto una serie di vincoli la cui ottemperanza presuppone la presenza di operatori vivaistici con un livello altissimo di specializzazione ed organizzazione e il cui raggiungimento non può essere affidato esclusivamente alla buona volontà dei singoli, ma presuppone un raccordo forte tra gli stessi operatori e, tra questi e strutture che a vario titolo possono fornire il necessario *know-how* lungo tutte le fasi della filiera. Ciò allo scopo di rendere possibile l'ottenimento di un prodotto vivaistico di qualità e il cui valore aggiunto, opportunamente certificato, possa essere riconosciuto tanto a livello locale, quanto sui mercati esteri, per far recuperare competitività ad un settore per il quale l'Italia può rivestire un ruolo, anche economico, di prim'ordine.

Per i predetti motivi, impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative più opportune, alla luce delle normative nazionali e comunitarie, per sostenere il rilancio del comparto vivaistico con un'azione finalizzata allo sviluppo nel territorio di aziende specializzate che consentano un idoneo approvvigionamento del materiale soprattutto nei comparti agrumicolo e frutticolo;

al fine di contrastare lo specifico *virus* della «*tristeza degli agrumi*,» ad approntare risorse finanziarie adeguate da destinare alla promozione dell'attività di imprese specializzate nel settore e a realizzare progetti di ricerca e sviluppo a supporto della filiera.

G/1541/3/10 e 13

Panizza, Berger, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin

Il Senato,

premesso che:

la selezione di vitigni resistenti alle malattie, attraverso l'incrocio tra specie del genere *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis* ha ottenuto dei buoni risultati, portando all'iscrizione nella classificazione nazionale di queste varietà di vite, resistenti alle principali malattie;

il fatto che il genoma di queste varietà sia costituito per oltre il 90 per cento da geni di *Vitis Vinifera* ha influenzato positivamente il prodotto finale, tale da poterlo considerare come appartenente alla *Vitis Vinifera*;

lo stesso Regolamento UE 1308/2013, all'articolo 93, lettera *b*), punto iv, prevede che i vini ad Indicazione Geografica possono essere ottenuti da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;

tuttavia, la normativa nazionale consente di utilizzare le varietà ibride ottenute da incroci di *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis* per produrre solo vini generici e non vini ad Indicazione Geografica;

tanto premesso, impegna il Governo:

a prevedere, attraverso un proprio provvedimento, l'estensione dell'utilizzo di varietà di vitigni ottenuti attraverso l'incrocio tra specie del genere *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, anche alla produzione di vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT).

G/1541/4/10 e 13

Panizza, Zeller, Fausto Guilherme Longo, Zin, Palermo

Il Senato,

premessi che:

alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;

nel settore della produzione di agroenergie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe incentivanti;

le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;

non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e cosa accadrà a queste imprese se il Gse (Gestore dei servizi elettrici), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;

la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e syngas costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;

la rivista «*L'Informatore Agrario*» ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti, molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, *analizzando le motivazioni*, spiega l'articolo di stampa, *pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi*;

vi è una normativa ancora troppo farraginoso e la burocrazia continua a scoraggiare gli investimenti;

già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al Registro per ottenere la quale è necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al Gse. Inoltre, la tariffa incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per una incerta concessione dell'incentivo;

la normativa sui controlli documentali affidati al Gse in fase di rilascio della tariffa, infatti, è talmente allucinata da determinare, spesso, sovrapposizioni con la procedura autorizzata. Accade così che un impianto autorizzato dalla regione o dal comune non passi l'esame del Gse;

considerato che:

con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la concessione di un incentivo;

il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a proseguirlo. Infatti il plafond di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste;

il settore è davvero in crisi e la responsabilità, ancora una volta, ricade su un'assurda burocrazia che acuisce le difficoltà nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle agroenergie,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.

G/1541/5/10 e 13

Blundo

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 16 modifica la legge n. febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

a tutela della biodiversità nazionale lo scorso 28 maggio 2014 è stato siglato da Ministero dell'Ambiente, Ispra, Federazione italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, l'Annu Migratoristi e l'Archi Caccia un protocollo d'intesa per la tutela dell'Orso Bruno marsicano, attraverso un programma condiviso di implementazione di buone pratiche di gestione venatoria, che ha di fatto vietato alcune metodologie di caccia particolarmente invasive per l'orso bruno come per esempio la caccia a braccata;

i metodi di caccia a braccata sono utilizzati solitamente per la cattura dei cinghiali, animali che tendono a proliferarsi velocemente e che, in assenza di predatori naturali, hanno la tendenza ad avvicinarsi all'uomo e in particolare alle coltivazioni;

in molte aree del Paese confinanti con grandi aree protette, dove la caccia del cinghiale è limitata a tutela soprattutto dell'orso marsicano, gli agricoltori subiscono periodicamente ingenti danni provocati dai cinghiali che cercano cibo;

con la sentenza dell'11 marzo 2014 il Tribunale di Sulmona ha condannato il Parco regionale Velino Sirente a risarcire un agricoltore che aveva visto perduto il suo raccolto per i danni provocati proprio dai cinghiali. L'azione legale a sostegno dell'agricoltore danneggiato era stata intrapresa lo scorso autunno da oltre 100 agricoltori e allevatori associati a Confagricoltura, una vera e propria *class action*, nei confronti della Provincia e della Regione, per ottenere il pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica,

impegnano il Governo:

al fine di tutelare sia la ricchezza della biodiversità italiana e le specie protette, sia le attività agricole, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare agli agricoltori danneggiati dal proliferarsi di determinate specie animali, come i cinghiali, sistemi di indennizzo e tutela, in accordo con le Regioni.

G/1541/6/10 e 13

Giroto, Castaldi

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci: *a)* la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso; *b)* la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante; *c)* i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali; *d)* gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili; *e)* le imposte sul consumo (IVA e accise);

le misure contenute nel decreto in esame hanno l'obiettivo di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale, ma in maniera del tutto inopportuna, poiché gli interventi previsti dal provvedimento agiscono unicamente sulla macrovoce «oneri generali di sistema della bolletta elettrica»;

alcune delle misure previste dal provvedimento, quale la riduzione con effetto retroattivo della remunerazione degli impianti fotovoltaici, presentano profili di dubbia costituzionalità. Altre disposizioni recano norme che si pongono in evidente contrasto con gli indirizzi comunitari e l'interesse generale di diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, senza peraltro costituire fonte significativa di gettito per la copertura dei costi del sistema elettrico;

in particolare, l'articolo 26 reca una modifica *ex lege* delle condizioni alle quali l'incentivo per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw è stato riconosciuto in base alle convenzioni già stipulate. Tale misura ha il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo. Esso verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti, su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo;

considerato che:

l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;

da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato organizzato all'ingrosso e, da una parte, la componente energia nei contratti di mercato libero, dall'altra la componente PE della tariffa elettrica per i clienti del mercato vincolato;

la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata. I picchi di prezzo serali aggravano i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AU) e, conseguentemente, il prezzo dell'elettricità per i consumatori serviti in regime di maggior tutela, il cui prelievo dalla rete è maggiore proprio nel tardo pomeriggio e in prima serata; l'attuale criterio di ripartizione dei consumi elettrici per fasce, ai fini della fatturazione sia sul mercato libero che su quello vincolato, risulta del tutto incoerente con il mutato profilo orario dei prezzi all'ingrosso. Tale ripartizione finisce per incentivare, invece che scoraggiare, i consumi nella fascia serale, obbligando l'Acquirente unico ad acquistare quantitativi maggiori di elettricità proprio nelle ore in cui essa è più cara;

considerato inoltre che:

da informazioni verificabili sul sito del Gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio del 18 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013. Dai risultati dello studio «Irex Annual Report 2014», presentato a giugno da Althesys

Strategie Consultants, relativo ai dati del 2013 emerge che la riduzione del PUN è ascrivibile alla penetrazione del fotovoltaico che oscilla tra i 15 e i 21 euro per megawattora;

se il mercato elettrico fosse gestito in modo efficiente, gli utenti potrebbero beneficiare da subito di una buona parte dei 25 euro per megawattora di riduzione del PUN causati in buona parte proprio dalla crescente presenza delle rinnovabili nel nostro mix produttivo. Un valore che corrisponde proprio all'0 per cento di sconto in bolletta promesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

rilevato che:

il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;

le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;

con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;

relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012, di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno,

impegnano il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione della componente energia delle bollette stesse, garantendo il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

ad attivarsi affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizioni di ingiustificata profittabilità per taluni operatori;

a promuovere misure di sensibilizzazione nei confronti dei clienti finali sul mercato libero dell'elettricità relativamente ai potenziali vantaggi derivanti dal rinnovo dei contratti a prezzo fisso in essere, così che le nuove condizioni contrattuali riflettano il mutato contesto di mercato all'ingrosso;

a garantire una capillare verifica della correttezza ed opportunità delle scelte di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla copertura a termine dei rischi di variazione del prezzo, onde assicurare che i clienti del mercato vincolato possano godere appieno ed in tempi rapidi della riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, relativamente ai costi e ai benefici di una immediata revisione delle fasce orarie per la fatturazione dei consumi di elettricità sul mercato elettrico e vincolato, così come già stabilito dal cosiddetto decreto-legge Destinazione Italia (decreto-legge n. 145 del 2013).

G/1541/7/10 e 13

Castaldi, Giroto, Catalfo, Blundo

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dall'normativa europea»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate al rilancio e allo sviluppo delle imprese;

il Governo ha manifestato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare gli sforzi sulla ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità ed incentivando l'innovazione;

il comparto della produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto consistente nell'ambito del mercato europeo;

dall'ultimo «Rapporto nazionale sul turismo in libertà in camper e in caravan 2014» emerge che «nel 2013 l'industria del caravanning ha attraversato in Italia una fase particolarmente delicata. La permanente congiuntura recessiva non ha permesso alle imprese di invertire il trend produttivo degli ultimi anni, a differenza dei primi segnali di ripresa manifestati dal comparto nei principali Paesi europei e dal settore automotive italiano. Se, infatti, quest'ultimo ha registrato nel 2012 un decremento del 20 per cento, secondo quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha poi concluso il 2013 con circa il -7 per cento delle immatricolazioni e il -2 per cento della produzione nazionale. Le motivazioni della flessione del mercato di autocaravan e caravan nel nostro Paese non sono, però, dovute, né a una disaffezione degli utenti alla tipologia di vacanza, né a una disaffezione all'utilizzo del veicolo ricreazionale, come dimostrato dai sondaggi realizzati e dalla crescente affluenza di visitatori al Salone del Camper. In un quadro recessivo generale, sostenere la spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo costituisce un investimento impegnativo, soprattutto alla luce della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, della difficoltà di accesso al credito al consumo e del clima d'incertezza economica»;

i dati sintetizzati nel Rapporto dimostrano come in Italia, a causa del perdurare della crisi economica, le imprese del caravanning abbiano registrato nel 2013 un decremento delle immatricolazioni dei veicoli ricreazionali rispetto all'anno precedente, sebbene tale calo sia stato però attenuato. Per quanto riguarda le autocaravan, infatti, le registrazioni passano dal -32,6 per cento del 2012 al -19,9 per cento del 2013, corrispondente a un volume di 3.791 veicoli;

secondo quanto scritto dal Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, nella risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-02909, presentato alla Camera dei deputati l'11 dicembre 2013, «il 24 ottobre 2013 si è insediata, presso il Ministero dello sviluppo economico, la consulta nazionale per l'automotive, composta dai principali attori della filiera automobilistica e dalle Istituzioni (oltre al Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e Conferenza unificata StatoRegioni) con l'obiettivo di individuare possibili linee di intervento per la ripresa dell'intero settore automotive, compreso quindi anche il comparto della camperistica, duramente colpito dalla crisi e di particolare rilevanza per l'economia italiana. Nell'incontro è stata espressa la volontà comune di collaborare per individuare le più opportune soluzioni per il rilancio dell'intero comparto automotive, anche attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione ed il sostegno all'*export*. In tale contesto potranno essere valutate soluzioni specifiche per il settore della camperistica»;

considerato che:

il mercato della camperistica risente non solo della crisi economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore. La tassazione sui veicoli costituisce infatti la quinta voce di gettito erariale governativo e manca sul territorio italiano, a differenza di altri paesi europei, una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta (come aree di sosta attrezzate e di accoglienza, e altro);

occorre inoltre evidenziare che molto spesso i camper rappresentano per alcune categorie di soggetti disabili una delle rare opportunità ricreative e di vacanza. In alcuni Paesi (come ad esempio in Inghilterra) sono state introdotte, per promuovere ed incentivare tale fruizione, specifiche agevolazioni fiscali per tali categorie di soggetti. Sarebbe opportuno quindi prevedere, anche nel nostro ordinamento, detrazioni e aiuti finanziari equiparando gli autocaravan ai mezzi di uso precipuo degli stessi disabili (come ad esempio le carrozzine) e quindi estendendo le disposizioni già previste dall'articolo 8 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449;

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini, nella seduta del 5 giugno 2014, in cui si è svolto in Senato il question time su iniziative e modelli per la valorizzazione del patrimonio culturale ha affermato quanto segue: «mi piace molto l'idea dell'IVA agevolata per chi deve usare i camper perché ha un disabile in famiglia e vede in questo mezzo lo strumento più adatto per esercitare il diritto di vivere le vacanze. Naturalmente in questo caso (non si tratta di una mia competenza) c'è un problema di copertura finanziaria, ma sono molto convinto e ci lavorerò»,

impegnano il Governo:

ad inserire, nei prossimi provvedimenti, iniziative utili a rilanciare con efficacia il comparto della camperistica italiana;

a prevedere, in particolare, misure di agevolazione fiscale per le famiglie con soggetti disabili che intendono acquistare camper;

a promuovere la realizzazione di una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta.

G/1541/8/10 e 13

Castaldi, Giroto, Blundo, Catalfo

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 17 contiene misure inerenti la politica per l'ambiente marino;

considerato che:

La Repubblica di Croazia ha dato avvio, nel mese di settembre 2013, ad un programma di prospezione sismica per la ricerca di idrocarburi in mare Adriatico, relativamente ad un'area interna alla propria piattaforma continentale fino al limite della linea di delimitazione dell'accordo «Italia-Croazia»;

da settembre del 2013 la società norvegese Spectrum, su incarico del Governo croato, è impegnata nell'esplorazione del potenziale petrolifero dell'Adriatico orientale, attività tuttora in corso;

se le previsioni sulla consistenza dei giacimenti di risorse naturali fossero confermate, la Croazia diverrebbe uno snodo energetico di primaria importanza per l'intera regione Adriatica, trasformando l'Adriatico in una enorme area estrattiva;

il Blue World Institute of Marine Research and Conservation, istituto di ricerca indipendente croato, che si occupa di biologia marina e di monitoraggio dell'area Adriatica, ha confermato la presenza di una indagine di prospezioni geologiche per la ricerca di idrocarburi in Adriatico da parte della Croazia;

la conformazione geografica del mare Adriatico desta forti allarmi per la sicurezza della popolazione, sia umana che marina, in caso di incidenti in fase di estrazione dai giacimenti petroliferi e metaniferi. La conformazione geografica dell'area non sarebbe, inoltre, in grado di sostenere una attività estrattiva di quella portata, senza compromettere in modo determinante gli equilibri biologici dell'area;

il Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03423, presentato alla Camera dei deputati in data 3 febbraio 2014, ha affermato che: «A valle di questi studi la Croazia aprirà a breve una data room per la partecipazione delle società interessate all'esplorazione nelle proprie acque. Se si confermerà la continuità con i temi del sottosuolo italiano potrebbero presentarsi prospettive interessanti»;

il 20 maggio 2014, il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, ha dichiarato che «Abbiamo importanti giacimenti in diverse zone del Paese, molto spesso localizzate nelle regioni più svantaggiate del Mezzogiorno, che purtroppo sono fortemente sotto utilizzate»,

impegnano il Governo:

ad adottare ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole di notevole portata che potrebbe derivare all'ambiente dalle attività di cui in premessa; ad escludere esplicitamente dalla politica energetica del Paese il ricorso allo sfruttamento di nuove risorse petrolifere a terra e a mare, con particolare riferimento alle zone dove l'attività estrattiva rischierebbe la compromissione di habitat ed ecosistemi.

G/1541/9/10 e 13

Castaldi, Giroto, Catalfo, Blundo

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 17 contiene misure inerenti la politica per l'ambiente marino;

considerato che:

la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento è stata adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 ed è stata modificata il 10 giugno 1995. Nel corso del tempo il suo mandato è stato ampliato, includendovi la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera;

le 22 parti contraenti della Convenzione, tra le quali figurano, tra le altre, l'Italia, la Croazia, il Montenegro, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, adottano, singolarmente o congiuntamente, tutte le misure necessarie per proteggere e migliorare l'ambiente marino nella zona del Mar Mediterraneo onde contribuire al suo sviluppo sostenibile. Per conseguire tale obiettivo le parti s'impegnano a ridurre, a combattere e, per quanto possibile, a eliminare l'inquinamento in questa zona;

i principali obiettivi della convenzione sono: valutare e controllare l'inquinamento; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere; integrare l'ambiente nello sviluppo economico e sociale; proteggere l'ambiente marino e le zone costiere attraverso azioni volte a prevenire e a ridurre l'inquinamento e, per quanto possibile, a eliminarlo, sia esso dovuto ad attività svolte a terra o in mare; proteggere il patrimonio naturale e culturale; rafforzare la solidarietà tra i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e contribuire al miglioramento della qualità della vita;

la convenzione incoraggia le parti a: a) instaurare un sistema di cooperazione e d'informazione per ridurre o eliminare l'inquinamento dovuto a una situazione critica nel Mediterraneo; b) istituire un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento; c) cooperare fra loro nel campo della scienza e della tecnologia; d) elaborare procedure adeguate per l'accertamento della responsabilità e la compensazione dei danni in caso di inquinamento derivante dalla violazione dei termini della convenzione; e) elaborare procedure che consentano di verificare l'applicazione della convenzione;

la convenzione è stata modificata nel 1995. Le principali modifiche riguardano: l'estensione del campo d'applicazione geografico della convenzione al litorale; l'applicazione del principio di precauzione; l'applicazione del principio «chi inquina paga»; la promozione degli studi d'impatto; la protezione e preservazione della diversità biologica; la lotta all'inquinamento dovuto a movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi; l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico;

rilevato che:

L'Unione europea ha ratificato – con decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 (2013/S/UE) – il protocollo Offshore (parte della «Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo»);

il Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03423, presentato alla Camera dei deputati in data 3 febbraio 2014, ha affermato, il 5 maggio 2014, che: «È in corso al momento l'istruttoria presso gli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ratifica da parte del Parlamento italiano,

impegnano il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a garantire piena attuazione alla Convenzione di Barcellona nell'ordinamento nazionale;

a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità;

a provvedere nel più breve tempo possibile alla presentazione del disegno di legge di ratifica del protocollo Offshore per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo;

ad accelerare l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare la legislazione nazionale al contenuto del Protocollo, in modo da permetterne l'attuazione;

a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva

2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

G/1541/10/10 e 13

Cioffi

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene 35 articoli, relativi a diversi settori caratterizzanti l'economia italiana;

in particolare, gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (art. 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (art. 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (art. 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (art. 26);

secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche;

colpire, però, solo il settore delle rinnovabili è controproducente per il sistema-Paese. Accanto alle azioni per ridurre la bolletta bisognerebbe anche evitarne i possibili incrementi. Un caso esemplare è rappresentato dal capacity payment;

per capacity payment si intende un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche in ragione della flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce;

in ragione dell'attuale overcapacity non vi è, oggi, particolare necessità di uno schema di remunerazione della capacità non utilizzata ai fini di sicurezza del sistema. Il modello di capacity payment utilizzato è, di fatto, per il modo in cui è congegnato e soprattutto per le sue modalità di finanziamento, la creazione dell'ennesima voce di *stranded cost* che ricade sugli utenti di un servizio e che va a sanare non costi emersi da decisioni politiche, ma da errori nelle strategie di approvvigionamento delle singole aziende;

considerato che:

la crescente diffusione delle fonti rinnovabili e l'esigenza di espandere le reti di distribuzione, rendendole più flessibili e intelligenti, sta accrescendo l'importanza dei dispositivi per immagazzinare l'elettricità. I sistemi di accumulo, coprendo le fluttuazioni della produzione da rinnovabili, permettono di garantire la continuità del servizio elettrico, consentendo anche una gestione più efficiente di tutta la rete;

si rende dunque necessario lo sviluppo dei sistemi di accumulo, la cui funzionalità può essere letta «lato rete» e «lato utente». Dal lato della rete, i sistemi di accumulo consentono di: 1) risolvere congestioni di rete, tenuto conto che la possibilità di accumulare l'energia nelle zone dove si concentrano le fonti rinnovabili non programmabili consentirebbe il riutilizzo dell'energia accumulata; 2) approvvigionare riserva per il sistema elettrico, in ragione della rapidità dei tempi di risposta con cui gli stessi sistemi possono immettere o prelevare energia dalla rete, rivelandosi la

risorsa più efficiente per il servizio di riserva; 3) fornire risorse di bilanciamento al sistema elettrico per fronteggiare l'intermittenza di immissione della produzione eolica e le rampe di carico delle ore serali, tenuto conto della velocità di risposta di tali sistemi, rispetto alla maggior parte degli impianti di generazione, alla necessità di aumentare sia l'immissione di energia elettrica sia il prelievo;

dal lato utente, i sistemi di accumulo permettono di predisporre sulla rete interna dell'utente accumuli in grado di tagliare i picchi di richiesta sulla rete;

rilevato che:

anche a livello internazionale riscuote sempre maggiore consenso l'idea che le tecnologie di accumulo di energia elettrica possano e debbano giocare un ruolo fondamentale, apportando numerosi benefici, sia economici, sia tecnici e ambientali, all'operatività dei sistemi elettrici attuali e del prossimo futuro;

la capacità installata nel mondo di sistemi di accumulo è stimata in circa 125 GW, di cui oltre il 98 per cento è costituita da impianti di pompaggio idroelettrico. È infatti ampiamente riconosciuto che gli impianti di pompaggio siano la forma di gran lunga più efficiente, economica e diffusa per accumulare grandi quantitativi di energia. Per tali motivi quasi tutti i principali Paesi industrializzati dispongono di impianti a pompaggio, con potenze a volte molto significative: oltre 25.000 MW in Giappone, 22.000 MW negli Usa, 7.600 MW in Italia, 6.500 MW in Germania, 5.300 MW in Spagna, 4.300 MW in Francia e Austria;

uno studio realizzato dall'università di Stanford, pubblicato nell'agosto 2013, intitolato «The energetic implications of curtailing versus storing solar-and wind-generated electricity», ha evidenziato come i sistemi di pompaggio siano il miglior sistema di accumulo sotto il profilo della flessibilità e dell'efficienza energetica;

in Italia, sebbene si disponga di una capacità di accumulo da pompaggio installata pari a circa 7,6 GW, il fattore di utilizzo risulta in continua diminuzione negli ultimi anni. I dati Terna relativi all'anno 2011 dimostrano che proprio nel 2011 sono stati prodotti meno di 2 TWh (precisamente 1,9), contro gli 8 prodotti nel 2002, picco storico di utilizzo, e i 7,3 TWh del 2004;

il principale scopo di tali impianti è stato, negli anni passati, quello di garantire un adeguato livello di assorbimento di energia dalla rete in ore di basso carico così da garantire il mantenimento in esercizio di impianti termoelettrici tradizionali poco flessibili, il cui intervento diventava essenziale nelle ore diurne per la copertura del fabbisogno di energia. Gli impianti hanno funzionato al massimo della capacità quando era molto elevata la differenza dei prezzi dell'energia tra il giorno e la notte;

attualmente, in presenza di una rete che richiede grande flessibilità e rapidità di intervento, gli impianti di pompaggio, proprio per le loro caratteristiche tecniche, sono utilizzati nel mercato dei servizi di dispacciamento per garantire i seguenti servizi: regolazione durante le rampe di carico mattutina (dovuta all'incremento del fabbisogno) e serale (dovuta al contemporaneo incremento del fabbisogno e della riduzione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, in particolare della generazione fotovoltaica); bilanciamento della rete in condizioni di basso carico ed elevata generazione rinnovabile (ore notturne o giorni festivi); gestione delle congestioni di rete;

nonostante l'evidenza della loro utilità, i volumi di produzione e pompaggio mostrano una progressiva riduzione;

il rapporto sulla «Valutazione del potenziale dei sistemi di accumulo di energia mediante centrali di pompaggio idroelettrico per il sistema idroelettrico», realizzato da RSE SpA (Ricerca sul sistema energetico, società per azioni del gruppo GSE SpA) a marzo 2012 nell'ambito del progetto «Ricerca su reti attive, generazione distribuita e sistemi di accumulo», mostra che in Italia vi sono 26 impianti di pompaggio in esercizio, localizzati principalmente al Nord (circa i due terzi della capacità installata). L'attuale dislocazione geografica degli impianti, concentrati lungo l'arco alpino, mentre il maggiore sviluppo di parchi eolici e fotovoltaici si è registrato soprattutto nel Sud e nelle Isole, non li rende disponibili per la risoluzione delle criticità generate dalla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili. Sia uno studio condotto da Terna nel 2011 che le analisi

contenute nel rapporto di RSE mostrano che nel Sud dell'Italia vi sono numerosi siti idonei alla costruzione di impianti di pompaggio di potenza rilevante,

impegnano il Governo:

1) a rivedere l'attuale sistema di remunerazione della capacità ed in particolare il meccanismo del capacity payment, al fine di prevedere che le risorse attualmente destinate agli indennizzi previsti per le centrali termoelettriche, impianti sicuramente meno efficienti, vengano utilizzate per la manutenzione e la riattivazione degli impianti già esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi impianti di pompaggio e/o impianti CAES soprattutto nel Sud dell'Italia e nelle Isole, dove maggiore è la penetrazione di impianti a energia non programmabili (solari ed eolici) e, per contro, più deboli risultano le infrastrutture di rete;

2) a prevedere l'integrazione dei sistemi di accumulo tramite pompaggio (accumulo massivo) con sistemi di accumulo a rapido intervento (tipo supercondensatori e volani) per ottimizzare la capacità di bilanciamento della rete;

3) nell'esercizio di vigilanza sull'operato del concessionario Tema, a verificare l'effettiva realizzazione degli impianti di pompaggio previsti dal piano di Tema in tempi certi, anche al fine di una maggiore ottimizzazione della produzione elettrica da impianti non programmabili, in quanto il medesimo piano costituisce strumento di pianificazione a valenza anche strategica, atto a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in relazione al quale è necessario che siano assicurati il coordinamento e la coerenza con la strategia energetica nazionale, ai sensi della quale le rinnovabili dovrebbero diventare la prima fonte nel settore elettrico;

4) a promuovere la riforma dell'attuale sistema di incentivi per i sistemi di accumulo ed in particolare per gli impianti di pompaggio, favorendo un modello di incentivazione che consideri l'energia effettivamente immessa nel sistema e non quella installata;

5) a favorire lo sviluppo del settore delle rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle reti intelligenti, attraverso la ricerca e le innovazioni tecnologiche in campo industriale ai fini del rilancio dell'industria nazionale nei settori dell'eccellenza tecnologica, garantendo il sostegno della filiera dalla ricerca di base alla industrializzazione del prodotto.

G/1541/11/10 e 13

Cioffi

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per la mitigazione del rischio idrogeologico;

così come evidenziato dall'ENEA in sede di audizione presso le Commissioni riunite 10^o e 13^o: «le previsioni dell'articolo 10 si inquadrano nell'ambito degli interventi di "emergenza" già individuati; sarebbe più opportuno ed utile suggerire, per il futuro, l'esigenza di una metodologia, condivisa ed omogenea, a supporto della gestione del rischio e della definizione degli interventi di mitigazione»;

considerato che:

la superficie delle «aree ad alta criticità idrogeologica» nel nostro Paese si estende per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la difesa del suolo, nel rapporto «Il rischio idrogeologico in Italia» (2008);

il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio 1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino. Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È pertanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una visione e con una gestione unitaria;

la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamentalmente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione programmata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;

la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissariati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non consente un'efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei rischi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le funzioni di attuazione dei piani di bacino;

considerato, inoltre, che:

si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio, la loro somma viene spesso definita come «aree ad elevata criticità idrogeologica». Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto (valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulnerabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verificarsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una frana o slavina che investe un'area montuosa disabitata: essa può essere pericolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi intervenire nelle aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitare di far diventare a rischio un'area pericolosa consentendo l'urbanizzazione della stessa;

la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico, come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assumere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI. Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pareri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico ufficiale responsabile del rilascio medesimo;

in tale quadro legislativo, la lentezza dell'azione attuativa delle norme corrisponde all'inazione. Infatti l'art 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati anni senza che si procedesse all'effettiva completa abrogazione delle Autorità di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando in tal modo sovrapposizione nel tempo di compiti e funzioni;

gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti con gli indirizzi di pianificazione dell’Autorità di bacino e tale congruenza va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi. Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeologica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle opere di mitigazione possono derivare disastri,

impegnano il Governo:

ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo interventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto riduzione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell’ambito della cosiddetta «legge obiettivo» di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;

ad assumere le opportune iniziative volte al completamento dell’approvazione dei piani per l’assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini idrografici, con l’obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;

ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dal piano di bacino;

a favorire l’adozione delle opportune misure di carattere normativo volte a contenere l’uso del suolo agricolo e contrastare sia la cementificazione che l’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle attività agricole;

a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle dinamiche socioeconomiche connesse con la produzione e sostenendo la «redditività» della manutenzione dei versanti;

a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dissesto idrico e geologico;

a provvedere all’istituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di rispetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrate nei PAI.

G/1541/12/10 e 13

Nugnes, Moronese, Martelli

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

considerato che:

l’articolo 10 del predetto provvedimento reca *Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*,

in particolare, il comma 1 dell’articolo 10, stabilisce che i Presidenti delle Regioni subentrino, per i territori di loro competenza, ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici

accordi di programma sottoscritti tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191). I Presidenti regionali subentrano anche nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari in carica sono chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame;

con riferimento alle risorse, il citato comma 240 della finanziaria per il 2010 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse – pari a 1 miliardo di euro – a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Tali risorse, preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale, sono state successivamente ridotte di 100 milioni dall'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 19539, e, successivamente, di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 dall'art. 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;

gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito ulteriori riduzioni in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che hanno avuto impatto sul bilancio statale e quindi sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS) che finanzia gli interventi di difesa del suolo,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

– istituire un programma ordinario di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con 10 miliardi di euro della quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

– prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno per le spese sostenute ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico provvedendo altresì inoltre all'utilizzo di contabilità speciali per il finanziamento dei medesimi interventi.

– dare certezza alle risorse finanziarie destinate al contrasto al rischio idrogeologico attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa quali ad esempio le regole di perenzione dei fondi.

– evitare deroghe alle norme sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori e prevedere un sistema di affidamento capace di coordinare le esigenze di celere aggiudicazione dei lavori con la massima trasparenza e concorrenza;

– introdurre misure di semplificazione delle procedure di gara nell'assoluto rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e concorrenza.

G/1541/13/10 e 13

Nugnes, Moronese, Martelli

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

l'articolo 9 reca misure volte a promuovere interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;

incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici è fondamentale investire per il rilancio del nostro Paese;

considerato che

l'importanza della definizione di indirizzi e azioni per ridurre i consumi di energia attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica e per abbattere le emissioni di gas serra sono priorità a cui il sistema Paese deve dare risposte e indirizzi precisi e certi;

è ampiamente riconosciuto che la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, pubblici e privati, costituisce la maggiore fonte di «Negajoule» in Italia (energia non prodotta con le centrali grazie al risparmio energetico) e come tale genera una notevole richiesta di metodologie e tecnologie avanzate e competitive per migliorare l'efficienza energetica. Incentivare la ricerca e promuovere interventi di riqualificazione sugli edifici esistenti potrebbero fungere da volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, e soprattutto concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei che si dovranno raggiungere al 2020;

l'Italia ha siglato accordi internazionali, con il protocollo di Kyoto, e con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «clima-energia» vincolanti per l'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per l'Italia;

secondo uno studio della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, realizzato nel 2013 e relativo agli obiettivi del protocollo di Kyoto, «per incrementare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, l'Italia dovrà allinearsi alle indicazioni della Roadmap al 2050 presentata dalla Commissione Europea». Secondo l'analisi della Fondazione ciò significherebbe ridurre le attuali 456/470 MtCO₂eq a 440 nel 2020 e 370 entro il 2030. Tali obiettivi «potrebbero essere conseguiti supportando politiche nazionali in favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in grado di consolidare i miglioramenti degli ultimi anni, stimolando al tempo stesso la ripresa economica»,

impegnano il Governo:

a finanziare il proseguimento del programma di efficientamento e sicurezza dell'edilizia scolastica con almeno 5 miliardi di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

a superare la frammentazione dei programmi e delle procedure di finanziamento che interessano gli interventi sugli edifici scolastici.

G/1541/14/10 e 13

Donno, Puglia

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (AS 1541);

premesso che:

il Capo I del decreto in esame reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo;

considerato che:

il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni;

a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;

in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;

secondo Equitalia sarebbero 980000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;

gli altri paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;

le regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;

considerato altresì che:

la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma iniziano ad accusare deficit di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure di esdebitazione non hanno apportato benefici;

nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;

dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione ordinaria;

nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che iniettare liquidità alle imprese agricole;

in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;

tale contesto di credit crunch, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate agli aiuti di stato, al de minimis, e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di spread non saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;

le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori istituzioni europee,

impegna il Governo a:

a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del mezzogiorno in particolare;

ad intervenire urgentemente nei confronti delle aziende non in bonis con una moratoria per il settore agricolo e, in particolare, attraverso misure che favoriscano l'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole.

G/1541/15/10 e 13

Donno, Puglia

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea » (AS 1541);

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;

considerato che:

ai fini della tracciabilità della produzione di latte di bufala, è attiva sul portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, una specifica applicazione telematica, accessibile tramite credenziali personali, che consente la trasmissione dei dati all'amministrazione;

il D.M. n. 473 del 14 gennaio 2013 riporta le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'art. 7 delle legge 3 febbraio 2011, n. 4 e prevede l'obbligo, da parte degli allevatori bufalini, di registrare giornalmente il quantitativo di latte prodotto da ciascun animale bufalino presente in stalla e in produzione e di trasmettere i dati al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le modalità di cui all'art. 5 del medesimo decreto;

la circolare ministeriale PQA 7013 del 22 aprile 2013 attuativa del citato decreto 473/2013 dispone l'obbligo per l'allevatore di trasmettere con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese stesso, la dichiarazione dei dati di produzione del primo giorno del mese per singolo capo bufalino unitamente all'indicazione del numero delle bufale in produzione e al quantitativo di latte di massa prodotto per il mese precedente;

l'allevatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere, entro il primo giorno lavorativo di ciascuna settimana del mese, la dichiarazione settimanale con i quantitativi di latte di massa prodotti nella settimana precedente;

il piano attuale dei controlli presenta alcune criticità tra le quali: la scarsa rappresentatività, posto che la violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati non prevede alcuna sanzione e pertanto ad oggi solo poche decine di allevatori risultano iscritti, il sistema di registrazione della produzione, in quanto la cadenza settimanale o mensile con la quale le quantità sono riprese rende difficile la verifica della tracciabilità e l'impossibilità di rilevare eventuali ingressi di latte da Paesi stranieri poiché il monitoraggio è limitato alla quantità e non riporta il dato preciso sulla provenienza e destinazione;

con deliberazione n° 110, seduta del 27/05/2013 la Regione Campania ha stabilito di estendere a tutti gli operatori della filiera lattiero casearia bufalina, che operano sul territorio amministrativo della Regione, la richiesta di aderire ad un sistema volontario di tracciabilità di filiera, al fine di garantire la leale concorrenza del mercato, la sicurezza dei consumatori; ma soprattutto la trasparenza, la reputazione e la credibilità del comparto campano, rafforzando e completando le misure introdotte dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, attraverso una specifica

piattaforma informatica, realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici – ORSA;

il progetto, denominato «S.I.T.A. sistema informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella filiera agroalimentare», è stato approvato con la DGR 1543 dell'08/10/2009;

il sistema informatico si basa sull'utilizzo, da parte dei diversi segmenti della filiera di una piattaforma che consente agli allevatori l'inserimento dei dati relativi alle produzioni quantitative giornaliere di latte e alla sua destinazione, ai trasportatori l'inserimento dei dati relativi al latte movimentato e ai caseifici l'inserimento dei dati relativi al latte in entrata e ai derivati prodotti;

per quanto attiene alla norma sulla separazione degli stabilimenti l'uso della piattaforma consente di dimostrare inequivocabilmente la provenienza del latte bufalino dall'areale della DOP mentre con riferimento agli obblighi sulla tracciabilità del latte bufalino la piattaforma permette l'elaborazione del dato del latte prodotto settimanalmente;

il sistema prevede inoltre l'incrocio dei dati dell'anagrafe bufalina dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo con il quantitativo giornaliero del latte di massa nonché con i prodotti da esso derivati; consente di tracciare e monitorare lungo tutta la filiera i flussi di materia prima e di prodotto realizzato, per evitare che nel sistema entri latte non idoneo;

aderiscono attualmente al sistema campano 834 allevatori che conferiscono i dati relativi alla quantità giornaliera e alla destinazione del latte;

la gestione della piattaforma informatica è affidata all'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare, costituito dagli Assessorati regionali all'Agricoltura e Sanità e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, che opera anche con verifiche in campo finalizzate alla validazione dei dati introdotti nel sistema dai vari soggetti;

impegna il Governo:

ad estendere all'intero territorio nazionale l'uso del sistema di registrazione informatica già disponibile presso la Regione Campania in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, anche tramite accordo interministeriale.

G/1541/16/10 e 13

Donno, Gaetti, Fattori

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea » (AS 1541);

premesso che:

l'articolo 4 del decreto in esame reca misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;

considerato che:

la previsione di cui al comma 2 del citato articolo 4 si occupa della rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino allo scopo di garantire la tracciabilità e rintracciabilità della materia prima e dei prodotti finiti;

per tale finalità viene previsto l'obbligo per gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala di adottare strumenti idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto da ciascun animale e di quello trasformato, oltre che del prodotto finito realizzato con il latte di bufala;

il comma 3 del medesimo articolo prescrive l'impegno, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, ad emanare entro trenta giorni il decreto attuativo delle disposizioni previste al comma 2;

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto di cui al comma 3, di tenere conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale quanto a sistemi di tracciabilità del latte di bufala prodotto da ciascun animale.

G/1541/17/10 e 13

Moronese, Nugnes, Martelli

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

al comma 8 dell'articolo 14 si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, la lettera *b*), aggiungendo un comma 6-bis all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione dell'articolo 256-bis (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse;

il nuovo comma 6-bis consente, quindi, la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari da individuare con ordinanza del Sindaco;

considerato che:

alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;

è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;

è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegnano il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni e, in subordine, da conferire ai cittadini per il riscaldamento domestico.

G/1541/18/10 e 13

Martelli, Moronese, Nugnes

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene 35 articoli, relativi a diversi settori caratterizzanti l'economia italiana;

in particolare, gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (art. 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (art. 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (art. 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (art. 26);

secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche;

al fine di ridurre realmente la bolletta elettrica bisognerebbe intervenire anche su altre voci che pesano sulla medesima,

impegnano il Governo:

a prevedere, con appositi decreti, una traslazione degli oneri di smantellamento degli ex impianti nucleari dalla componente A3 della bolletta elettrica alla fiscalità generale

a prevedere una revisione del meccanismo di incentivazione del biogas da fermentazione anaerobica in modo da evitare fenomeni di speculazione

a predisporre appositi meccanismi fortemente disincentivanti al fine di scoraggiare l'importazione extra DE di olii da destinarsi alla produzione di biocarburanti o biogas

a prevedere una revisione delle procedure autorizzative per gli impianti a biogas al di sotto della potenza nominale elettrica di 1 MW in senso maggiormente tutelante la salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente mediante valutazione di incidenza e verifica VIA obbligatorie

a prevedere, con appositi decreti, una traslazione di una quota degli oneri di incentivazione, dalla componente A3 della bolletta elettrica, alla fiscalità generale

a procedere, entro il termine di 12 mesi, ad una completa ricognizione delle incentivazioni, dirette ed indirette, alle fonti fossili e loro successiva eliminazione.